Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 novembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 16 NOVEMBRE 1953:

(5589)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1953, n. 832.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il regolamento definitivo delle questioni derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, ancora in sospeso tra i due Paesi, concluso a Roma il 5 agosto 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il regolamento definitivo delle questioni derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, ancora in sospeso tra i due Paesi, concluso a Roma il 5 agosto 1953.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 5 agosto 1953, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 1. — CARLOMAGNO

Accord entre l'Italie et la Grèce pour le règlement définitif des questions découlant des clauses économiques du Traité de paix entre les Puissances Alliées et l'Italie, demeurées en suspens entre les deux Pays.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume de Grèce, désireux de réaliser, dans l'esprit d'amitié et de collaboration existant entre leurs Pays, le règlement définitif des questions découlant des clauses économiques du Traité de Paix, demeurées en suspens, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Le Gouvernement italien s'engage à verser au Gouvernement royal grec dans les trois mois de la date à laquelle les Hautes Parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des formalités prévues par leur constitution pour rendre exécutif le présent Accord dans leurs législations internes, la somme de 3 milliards de lires — exempte de toute charge fiscale et non susceptible de saisie ni de séquestre — à titre de liquidation de toutes les réclamations présentées par le Gouvernement grec et par ses ressortissants sur la base de l'article 78 du Traité de Paix. Dudit montant seront défalquées les sommes payées par le Ministère du Trésor italien, à partir du 24 juillet 1951 et jusqu'à la signature du présent Accord, pour liquider les réclamations indiquées dans la liste ci-jointe (Annexe 1).

Le Gouvernement royal grec accepte le montant susdit à titre de règlement forfaitaire de toutes les réclamations visées au précédent paragraphe.

Il demeure entendu que le payement précité règle aussi les réclamations pour navires, embarcations et leurs cargaisons, découlant de l'état de guerre entre les deux Pays et présentées aux termes du Traité de Paix.

Art. 2.

Le montant concernant le versement visé à l'art. 1 du présent Accord sera porté au crédit d'un compte dénommé « Conto *E* », non productif d'intérêts, qui sera ouvert au nom du Ministre des Affaires Etrangères grec auprès de la « Banca d'Italia », pour le compte du Gouvernement Hellénique.

La somme portée au crédit du compte précité pourra être librement utilisée en Italie, étant bien entendu que l'utilisation sera soumise aux dispositions en vigueur en matière de contrôle des changes.

Il demeure d'autre part entendu que les sommes qui seront allouées aux ressortissants grecs résidant en Italie, pourront être librement encaissées sur présentation à la Banca d'Italia de leur certificat de résidence.

Sur demande du Ministre des Affaires Etrangères grec sera autorisé le transfert d'une somme jusqu'à la concurrence de 850 millions de lires du Compte *E* au Compte *B* prévu par l'Accord de collaboration économique du 31 août 1949.

Art. 3.

Par la conclusion du présent Accord les dispositions de l'art. 83 du Traité de Paix cessent d'avoir application entre l'Italie et la Grèce.

Art. 4.

Les deux Gouvernements s'engagent, dès à présent, à régler avant le 31 octobre 1953 toutes les questions encore en suspens découlant de l'application des Parties II et III de l'Accord italo-grec du 31 août 1949.

Art. 5.

Le règlement des questions visées à l'article qui précède ainsi que l'exécution du présent Accord constitueront un règlement définitif de toutes les questions découlant des clauses économiques du Traité de Paix

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 5 août 1953.

Pour l'Italie
SCADUTO-MENDOLA
DI FONTANA DEGLI ANGELI

Pour la Grèce
A. J. ARGYROPOULOS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

ANNEXE 1

Liste des réclamations liquidées par le Ministère du tresor italien après le 24 juillet 1951

1.	Afendulis Alex. e Giorgio	5.025.000	Lires
2.	Nomicos Lucas	21.000.000	»
3.	Stavro Elena	1.540.000	»
4.	Centoverou Anna	525.000	»
5.	Marinakis Costantino	590.890	»
6.	Giras Emilio	1.000.000	»
7.	Catsicas Nicolas	15.600.000	»
8.	Matarasso Haim	1.500.000	»
9.	Psacharopoulos Margherita	1.900.000	»
10.	Katomeris Harry	3.200.000	»
11.	S. A. R. Principessa Aspasia	7.099.530	»
		58.980.420	»

ANNEXE 2

LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ITALO-GRECA

composta dei signori:

Avv. Antonio SORRENTINO, Rappresentante del Governo Italiano,

Dr. M. Iasson STAVROPOULOS, Rappresentante del Governo Greco,

ha emanato la seguente decisione nella controversia tra

IL GOVERNO GRECO,

rappresentato dal suo Agente sig. A. COVAIOS e

IL GOVERNO ITALIANO,

rappresentato dal suo Agente, sig. Francesco AGRÒ,

Vista la domanda presentata dall'Agente del Governo Greco in data 23 giugno 1953, avente per oggetto la interpretazione di taluni punti dell'art. 78 del Trattato di Pace di Parigi tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia;

Viste le memorie presentate dagli Agenti dei due Governi;

Visto l'art. 83 dell'anzidetto Trattato di Pace;

Ritenuto che il Governo Greco ha chiesto alla Commissione di Conciliazione di pronunciarsi sul punto se alcune categorie di danni, che saranno più avanti specificate, siano comprese fra quelle che, ai sensi dell'art. 78 del Trattato di Pace, danno diritto ad indennità;

Che la domanda è presentata esclusivamente allo scopo di facilitare la ripartizione fra gli interessati, ad opera degli organi che saranno all'uopo incaricati dal Governo Greco, dell'indennità forfettaria stabilita fra i due Governi, restando bene inteso che la decisione che intervenga, qualunque essa sia, non potrà in alcun caso dar luogo alla revisione della clausola dell'Accordo per la quale la somma forfettaria è stabilita a tre miliardi di lire;

Considerato che i due Rappresentanti hanno raggiunto un accordo sui punti seguenti:

1. — L'art. 78 del Trattato di Pace si riferisce, nel suo complesso e nelle singole disposizioni, sia per quanto riguarda l'obbligo principale di restituzione sia per ciò che concerne l'obbligo sostitutivo del risarcimento, ai beni, diritti ed interessi dei cittadini delle Nazioni Unite in Italia, nella quale pur ampia espressione non possono ricomprendersi la salute, la integrità fisica e la vita dei cittadini stessi. E' vero che anche la salute, la integrità fisica e la vita degli individui vengono qualificate come « beni », ma ciò nel linguaggio comune; essi non rientrano certamente nel concetto giuridico di « cosa » qual'è assunto dall'articolo 78.

Ad eliminare ogni dubbio al riguardo valga la seguente considerazione: l'obbligo del risarcimento del danno stabilito dal par. 4 *a*) (e quindi dal par. 4 *d*) — dell'art. 78, come risulta anche dal raffronto con il par. 1, è stabilito in maniera sussidiaria in sostituzione dell'obbligo, facente carico al Governo Italiano, della restituzione e della rimessa in ottimo stato: ora questi concetti non possono riferirsi se non a beni o diritti, vale a dire a *cose* nel senso tecnico e mai alla salute ed alla vita delle persone.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che nell'obbligo del risarcimento del danno, stabilito dall'art 78 non rientrino i danni alla salute ed alla integrità fisica delle persone.

Per le medesime ragioni non sono risarcibili i danni morali, che non implicano la perdita di alcun bene, diritto ed interesse.

2. — Altro titolo di domanda concerne i danni subiti dalle persone di nazionalità italiana deportate in Italia dai territori ceduti alla Grecia in base al Trattato di Pace (Dodecanneso).

La Commissione è concorde nel constatare in linea di principio:

a) che le misure di polizia previste dall'ordinaria legislazione interna italiana ed adottate dall'Italia durante la guerra nei confronti dei suoi cittadini, non danno luogo all'attribuzione ai colpiti della qualificazione di cittadini delle Nazioni Unite ai sensi del par. 9 dell'art. 78;

b) che tale qualificazione può derivare solo quando le misure siano state basate sulla legislazione di guerra e siano identiche a quelle adottate nei confronti dei cittadini allora nemici.

E' quindi una questione di fatto, da valutarsi caso per caso, quella di accertare concretamente di qual genere sia stata la misura adottata e farne poi derivare le conseguenze a norma dei principi come sopra fissati.

3. — La Commissione ritiene altresì che l'art. 78 non abbia posto a carico dell'Italia l'obbligo del risarcimento dei danni per lucro cessante. Ove la perdita del guadagno derivi da misure discriminatorie adottate dal Governo Italiano, l'esclusione dell'indennizzo per il « manque à gagner » è stabilita espressamente dal par. 4 *d*).

Un'esclusione espressa nel par. 4 *a*) non era necessaria: quando si stabilisce che l'indennizzo debba corrispondere ai due terzi della somma necessaria per l'acquisto di un bene equivalente, è, senza possibilità di dubbio, scolpito il concetto che il risarcimento concerne soltanto il danno emergente.

Ciò senza dire che apparirebbe quanto mai illogico se la responsabilità dell'Italia fosse stata stabilita in misura più grave quando il danno deriva da un fatto di guerra, cioè da un fatto obbiettivo, e meno grave per i danni prodotti da misure discriminatorie adottate dal Governo Italiano, nel qual caso è pacifico non esista la responsabilità per il mancato guadagno

4. — Quanto sopra si è detto a proposito della non risarcibilità del mancato guadagno, vale ad escludere ogni indennizzo ex art. 78 per il caso di salari non pagati per effetto di misure restrittive della libertà personale.

5. — Non sono nemmeno compresi nella previsione dell'art. 78 del Trattato di Pace i danni derivanti dalla svalutazione monetaria. A prescindere dal fatto che il Trattato stesso non abbandona il principio nominalistico della moneta, appare decisiva la seguente considerazione: la svalutazione monetaria non è conseguente a specifici fatti di guerra, ma al fenomeno guerra considerato nel suo complesso. Ora l'art. 78 — ed il principio è stato riconosciuto in altre decisioni internazionali (v. dec. sul caso PERTUSOLA della Commissione di conciliazione italo-francese, integrata dal Terzo Arbitro) — concerne i danni derivanti da azioni di guerra, cioè quelli che nelle legislazioni interne sono considerati danni di guerra veri e propri, e non i danni derivanti dalla congiuntura economica conseguente alla guerra.

6. — Definito il risarcimento dei danni ex art. 78 come sopra si è detto, non è dubbio che esso non possa ricomprendere le spese di mantenimento dei deportati in Italia, in quanto nessuna parte dell'anzidetto articolo ne impone all'Italia — direttamente o indirettamente — il rimborso.

Ciò esime dal considerare (così in questo caso come nell'altro della perdita dei salari avanti esaminato) la questione pregiudiziale, se tali deportati abbiano titolo ad avvalersi dell'art. 78, secondo quanto si è detto, sopra al n. 2.

Considerato che peraltro la Commissione non si è messa d'accordo sui punti seguenti:

A) PERDITA DELLA CLIENTELA

In tal caso, secondo l'Arbitro Italiano, si è fuori dell'ipotesi prevista dal par. 4 *a*), che, come si è visto, contempla i danni materiali apportati alla cosa. Trattandosi di una obbligazione sostitutiva dell'obbligazione principale della rimessa in ottimo stato, non sembra concepibile che nel calcolo dell'indennizzo possa rientrare un elemento immateriale ed aleatorio, quale la clientela.

Lo stesso ragionamento vale, secondo l'Arbitro Italiano, anche per le responsabilità stabilite dal par. 4-*d*) e ciò a parte altre considerazioni, perchè la perdita della clientela non può non rientrare nel concetto di mancato utile, espressamente escluso dall'indennizzo.

L'Arbitro Italiano tiene poi a mettere in rilievo le difficoltà pratiche di accertare in moltissimi casi il nesso di casualità fra il fatto di guerra (art. 78, par. 4-*a*) o le misure discriminatorie (art. 78, par. 4-*d*) e la perdita della clientela; sopratutto quando si tratti di perdita parziale. La guerra, come fenomeno che ha inciso su tutti gli aspetti della vita economica, ha certamente turbato anche la fisionomia delle aziende commerciali, onde è difficile dire in quali condizioni quella singola azienda si sarebbe trovata, se non ci fosse stato il fatto di guerra o le misure discriminatorie.

Al contrario l'Arbitro Greco ritiene che la clientela costituisca uno dei principali elementi di una impresa e, per di più, per alcune di esse, l'elemento esclusivo della loro attività, essendo a questo titolo considerata come facente parte del capitale. Ora la diminuzione o la perdita della clientela incide necessariamente sul capitale e, per conseguenza, il danno che ne risulta rientra nella applicazione del par. 4 dell'art. 78 del Trattato. E' d'altra parte evidente che, trattandosi di un bene incorporale, la clientela è incontestabilmente compresa nella definizione dei beni, qual'è data dal par. 9, lett. *c*) del medesimo articolo.

Avverte peraltro l'Arbitro Greco che l'assegnazione di un indennizzo per il titolo in esame è subordinata alla constatazione da un lato che il danno è esclusivamente dovuto a misure speciali prese durante la guerra nei riguardi dell'azienda e, d'altro lato, che queste misure hanno avuto per effetto la perdita o la diminuzione, in via permanente, del giro di affari dell'impresa.

B) DANNI PER UTILIZZAZIONE DI NAVIGLIO.

Ad avviso del Rappresentante del Governo Greco, l'utilizzazione, in qualsiasi modo, di naviglio requisito o sequestrato dalle Autorità italiane, crea nel proprietario un credito contro il Governo italiano, derivato dallo stato di guerra, per la perdita che egli ne ha subito a seguito di una lesione ad un bene che si trovava in Italia.

Di conseguenza il diritto ad una siffatta indennità, riferendosi esclusivamente alle somme dovute per la utilizzazione realmente effettuata durante uno spazio di tempo preciso e non avendo alcun rapporto, nè con la perdita eventuale del naviglio nè con il mancato guadagno, è incontestabilmente basata sul par. 4 *a*) del Trattato.

Ad avviso del Rappresentante del Governo italiano, una siffatta concezione è inammissibile. Posto che si invoca un indennizzo per l'uso di naviglio requisito o sequestrato non è possibile alcun riferimento al par. 4-*a*) per due perentorie ragioni:

a) perchè detta norma assume come evento causale solo fatti di guerra veri e propri e non misure adottate dal Governo italiano, quali sono quelle ipotizzate nella specie, regolate dal par. 4-*d*);

b) perchè la norma stessa disciplina l'ipotesi della distruzione totale o parziale del bene, mentre qui si prescinde dalla distruzione.

Il problema non può perciò essere esaminato che sotto il profilo del par. 4-*d*); ma l'indennizzo per l'uso del naviglio non può essere diretto che a compensare l'utile che il proprietario avrebbe potuto ricavare dal relativo esercizio, se non ne fosse stato privato. Siamo quindi nella ipotesi tipica di mancato utile escluso tassativamente dal par. 4-*d*) e, del resto, come la Commissione ha ritenuto, anche dal par. 4-*a*).

C) Danni subiti nelle ex-Colonie Italiane.

Secondo l'Arbitro Greco i territori delle ex-Colonie Italiane debbono, secondo l'esatto significato del par. 7 dell'art. 78, considerarsi come territori ceduti ed a questo titolo assimilati al territorio metropolitano italiano ai fini dell'applicazione delle disposizioni del detto articolo. Di conseguenza i reclami riferentisi a danni subiti sul territorio delle antiche Colonie Italiane hanno lo stesso carattere di quelli concernenti danni subiti sul territorio metropolitano italiano, le disposizioni dell'art. 14 del Trattato non avendo alcuna influenza su detta questione.

L'Arbitro Italiano non condivide questa tesi, la quale non tiene conto che l'equiparazione, stabilita dal par. 7 dell'art. 78 ai fini dell'applicazione dell'articolo stesso, fra territori ceduti e territorio metropolitano italiano riguarda soltanto i territori *ceduti in virtù del Trattato stesso*. Il par. 7 si apre appunto con questa esplicita affermazione:

« En dépit des transferts de territoires *prévus par le présent Traité*, l'Italie demeurera responsable, etc. ».

Ora nessuna disposizione del Trattato prevede la cessione delle Colonie Italiane; l'Italia ha dovuto rinunziare alla sovranità su di esse (art. 23), ma il Trattato ha riservato ad atti futuri la loro sorte. In questa ipotesi non si può parlare di *cessione*, postulando necessariamente questo concetto l'esistenza di un soggetto, a cui viene trasferita la sovranità italiana.

Il par. 19 dell'Annesso XIV, escludendo che le disposizioni economiche e finanziarie dettate dal Trattato per i territori ceduti, trovino applicazione nei riguardi delle antiche colonie italiane è — ad avviso dell'Arbitro Italiano, la più sicura conferma dei concetti ora espressi.

D) Danni materiali subiti in Italia da cittadini greci ivi deportati.

Il punto che divide i due arbitri sulla detta questione concerne la data (10 giugno 1940) assunta dall'articolo 78, par. 1, come limite temporale delle responsabilità italiane.

Ad avviso del Rappresentante del Governo italiano, tutto l'art. 78 è basato su un presupposto essenziale: ripristino della situazione economica dei cittadini delle Nazioni Unite in Italia, quale esisteva al momento della dichiarazione di guerra (par. 1), che sia stata compromessa da fatti espressamente preveduti come generatori di responsabilità per l'Italia dai paragrafi successivi. I beni che siano stati — per qualunque motivo — portati in Italia durante il corso del conflitto non possono ricevere la medesima tutela.

In ordine a detta questione, il Rappresentante del Governo Greco si richiama alla decisione arbitrale resa a Roma il 4 marzo 1952 sull'affare del panfilo « Gin and Angostura » (decisione peraltro adottata con il dissenso dell'Arbitro Italiano), secondo la quale anche la perdita ed il danno di beni importati o acquistati su territorio italiano posteriormente al 10 giugno 1940 danno diritto alla indennità ai sensi del par. 4-*a*) dell'art. 78.

Constatato il loro dissenso sui quattro punti suesposti, i due Arbitri ritengono però che non ricorrano le condizioni perchè la procedura sia ulteriormente proseguita per la risoluzione del dissenso stesso.

Come si è avvertito, la presente decisione non può in alcun modo modificare la somma forfettaria concordata fra i due Governi per il risarcimento dei danni dovuti alla Grecia ed ai suoi cittadini. Di conseguenza, la ripartizione concreta di detta somma fra gli interessati rientra nella più assoluta discrezionalità del Governo greco, o dell'Autorità che esso delegherà a tal fine.

E' chiaro che le soluzioni che il Governo greco, o l'Autorità che esso delegherà a tal fine, darà per la ripartizione della somma forfettaria fra i cittadini greci non possono costituire un precedente che possa essere opposto all'Italia sull'interpretazione dell'art. 78 del Trattato di Pace.

P. Q. M.

nelle premesse considerazioni è la decisione della Commissione la quale è definitiva e, sui punti decisi, obbligatoria per i due Governi.

Fatta a Roma, il 31 luglio 1953, in due testi, italiano e francese che entrambi fanno egualmente fede.

I. Stavropoulos A. Sorrentino

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Pella

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale rimboschimento di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2765, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Vercelli di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 50.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale in data 14 marzo 1952, n. 1052, con il quale il contributo statale fu elevato a L. 300.000 annue;

Vista la deliberazione 2 aprile 1952, n. 41, della Deputazione provinciale di Vercelli, con la quale veniva aumentato fino a L. 1.000.000 il contributo annuo della Provincia stessa, per le spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1952, con il quale veniva approvata la predetta deliberazione dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Vercelli, costituito con il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2765, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, a L. 1.000.000 (unmilione) annue con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Vercelli di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54, sarà prelevato sul cap. 70 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del corrente esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1953
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 189

(5434)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Pian di Mera », sita nell'ambito del comune di Scopello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Vercelli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 luglio 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Pian di Mera », sita nell'ambito del comune di Scopello;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Scopello senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un balcone proteso sull'alta Valle del Sesia, dal quale si gode l'incomparabile panorama delle Alpi fra cui spicca l'imponente massa del Monte Rosa;

Decreta:

La zona denominata « Pian di Mera » sita nel territorio del comune di Scopello, confinante: a nord, con linea posta a 50 metri a valle della strada mulattiera Scopello-Mera, partendo dal pilone n. 21 della prima seggiovia Scopello-Mera, fino al congiungimento di detta linea col confine di Pila. Segue il confine col comune di Pila fino all'Alpe La Presa; ad ovest, con la linea posta a 100 metri a ovest del tracciato dello Shi-Lift della Colma fino allo spartiacque; a sud, con la linea di Spartiacque dal punto di cui sopra fino a Punta Camparient; ad est, da tale punta, seguendo il sentiero che scende alla stazione della prima seggiovia, e quindi al pilone n. 21, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vercelli.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Scopello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vercelli

Verbale

L'anno 1952, il giorno 25 luglio alle ore 16 pomeridiane, nella sala delle Tarsie del palazzo provinciale di Vercelli, debitamente convocata con lettere in data 4 luglio 1952 si è riunita la Commissione provinciale di Vercelli per la tutela delle bellezze naturali, per trattare al seguente ordine del giorno:

1) SCOPELLO Pian di Mera:

(*Omissis*).

Il prof. Giannantoni comunica che nei pressi di Scopello, in seguito all'impianto di una funivia e ad una intelligente propaganda in località Pian di Mera, posto ameno e che offre un magnifico panorama, è sorta una stazione turistica molto frequentata e che va estendendosi di giorno in giorno.

Stanno infatti sorgendo numerose case ed edifici ai quali occorre porre una disciplina, affinchè non venga menomata la bellezza della zona.

Il sindaco di Scopello prende la parola sull'argomento e, mentre si dice favorevole alla proposta che la Commissione sta per prendere in esame, esprime il timore che la corrente

delle persone che intendono costruire al Pian di Mera, abbia a rivolgersi altrove, qualora per effetto della tutela che sta per decidersi, vengano pretese dai nuovi ospiti lunghe e complicate pratiche burocratiche.

Il prof. Giannantoni assicura che è cura della Soprintendenza dare sollecita evasione alle pratiche, e che così pure avverrà per le richieste di nuove costruzioni nel centro turistico del Pian di Mera.

Il sindaco prende atto dell'assicurazione.

Dopo ampia discussione cui prendono parte i presenti, la Commissione, considerando che la località in territorio di Scopello denominata Pian di Mera costituisce un balcone proteso sull'alta valle del Sesia dal quale si gode l'incomparabile panorama delle Alpi fra cui spicca l'imponente massa del Monte Rosa, riconosciuta l'opportunità di conservare a tale località l'originale aspetto alpino per cui si dovrebbe impedire un eccessivo agglomerarsi di costruzioni, all'unanimità

delibera

di elencare la zona del Pian di Mera fra i complessi di cose di cui al n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(5415)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1953.

Autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893;
Vista la legge 18 dicembre 1951, n. 1598;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

La presente autorizzazione è valida fino a quando il fondo speciale di riserva della predetta Sezione, attualmente di L. 250 milioni, non venga aumentato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: VICENTINI

(5513)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1953.

Autorizzazione alla Banca popolare di Intra, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Vista la domanda della Banca popolare di Intra;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Intra è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Intra, Arona, Baveno, Cannero Riviera, Cannobio, Domodossola, Meina, Omegna, Ornavasso, Pallanza, Stresa, Trobaso e Villadossola, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: VICENTINI

(5514)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1953.

Autorizzazione alla Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Sassuolo (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Vista la domanda della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca agricola commerciale di Reggio Emilia è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Sassuolo, in provincia di Modena, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: VICENTINI

(5516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale nei comuni di Castiglione della Pescaia e di Grosseto.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze 27 agosto 1953, n. 868, è stato disposto il passaggio, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di una zona di terreno demaniale, della superficie di Ha 3.35.14, nei comuni di Castiglione della Pescaia e di Grosseto, e riportata, parte, per Ha 1.60.89, nel catasto del comune di Castiglione della Pescaia al foglio 103, mappali 50-*b*, 51-*b*, 52-*b*, 95-*b*, e 95-*d*, e parte, per Ha 1.74.25, nel catasto del comune di Grosseto al foglio 95, mappali 2-*b* e 62-*b*.

(5439)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Rivalta, in comune di Brentino-Belluno Veronese (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste in data 6 novembre 1953, n. 38874, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provedimento, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Rivalta, con sede nel comune di Brentino-Belluno Veronese (Verona), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 27 novembre 1938, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(5495)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Notificazione di perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, l'ex generale di divisione Magaldi Gherardo di Vito e di Paolucci Maria, classe 1882, è incorso nella perdita di diritto delle sottonotate decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'art. 2 del regio decreto n. 695 dell'8 maggio 1933 a decorrere dal 5 giugno 1948:

medaglia d'argento decreto luogotenenziale 20 agosto 1916;
medaglia d'argento regio decreto 19 agosto 1921;
medaglia d'argento regio decreto 28 ottobre 1921;
croce al valore militare regio decreto 27 gennaio 1927.

(5410)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato della pertinenza idraulica in comune di Cortona (Arezzo) denominata « I Pratoni ».

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 8 luglio 1953, n. 470, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, della pertinenza idraulica sita in comune di Cortona (Arezzo) denominata « I Pratoni », distinta nel catasto del Comune stesso al foglio 246, particelle 3 (mq. 217.780) e 21 (mq. 43.290) e quindi della superficie complessiva di mq. 261.070 ed indicata nella planimetria 1° febbraio 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio del genio civile di Arezzo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5445)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cooperativa « C.E.C.A. », con sede in Cicagna (Genova) e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 novembre 1953, sono stati revocati, ai sensi dell'art 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci della Cooperativa « C.E.C.A. » Esercizio Case Ardesiache, con sede in Cicagna (Genova) costituita con atto 18 novembre 1951 a rogito notaio dott. Paolo Garbarino, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Francesco Pendola.

(5453)

Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio calzaturifici napoletani », con sede in Napoli e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 ottobre 1953, la Società cooperativa « Consorzio calzaturifici napoletani », con sede in Napoli, già denominata « Cooperativa commissionaria cuoiami, pellami ed articoli per calzature », costituita con atto 10 dicembre 1944, per notaio dott. Vito D'Alessandro, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Salvatore De Luise.

(5452)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Padova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1953, la Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Padova, costituita con atto 22 giugno 1949, per notaio avv. Giuseppe Grassa, alla residenza di Castelbaldo, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(5449)

Scioglimento della Società cooperativa « Ausiliaria Marittima », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 ottobre 1953, la Società cooperativa « Ausiliaria Marittima, con sede in Napoli, costituita con atto 23 aprile 1946, per notaio E. Ferrara, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5450)

Scioglimento della Cooperativa « Lavorare » con sede in Terracina e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 novembre 1953, la Società cooperativa di lavoro « Lavorare », con sede in Terracina, costituita con rogito in data 25 novembre 1944 per notaio dott. Tuccari Michele, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Bianchi Felice.

(5451)

Scioglimento di n. 22 cooperative di Grosseto e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 settembre 1953, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa Agricola e di lavoro in Sticciano Scalo, costituita il 6 settembre 1945;

2) Società cooperativa di consumo fra il personale delle miniere del Franco, con sede in Isola del Giglio, costituita il 30 marzo 1946;

3) Società cooperativa « L'Alleanza Pescatori », in Orbetello, costituita il 18 aprile 1945;

4) Società cooperativa fra falegnami e carpentieri, ebanisti ed affini, con sede in Roccastrada, costituita il 22 ottobre 1945;

5) Società cooperativa « La Fortuna », con sede in Grosseto, costituita il 12 giugno 1949;

6) Società cooperativa di lavoro e produzione « La Mineraria », di Torniella, costituita il 2 marzo 1950;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Cinigianese », con sede in Cinigiano, costituita il 9 ottobre 1946;

8) Società cooperativa fra impiegati industria, credito, commercio e professioni, con sede in Follonica, costituita il 25 giugno 1948;

9) Società cooperativa agricola « Il Progresso », con sede in Querciolaia (comune di Castell'Azzara), costituita l'11 giugno 1949;

10) Società cooperativa agricola « Risorgimento », con sede in Selvena, costituita il 21 gennaio 1950;

11) Società cooperativa produzione e lavoro, con sede in Ribolla, costituita il 23 maggio 1949;

12) Società cooperativa fra i lavoratori agricoli, con sede in Selvena, costituita l'11 novembre 1934;

13) Società cooperativa edile di Manciano, con sede in Manciano, costituita il 12 agosto 1945;

14) Società cooperativa edilizia « La Castiglianese », con sede in Castiglione della Pescaia, costituita il 15 marzo 1948;

15) Società cooperativa « Ximenes », con sede in Castiglione della Pescaia, costituita il 15 febbraio 1948;

16) Società cooperativa Case popolari, con sede in Castiglione della Pescaia;

17) Società cooperativa incrementi agricoli, miglioramenti agrari « Ciama », con sede in Grosseto, costituita in ottobre 1944;

18) Società cooperativa Unione cooperativa di consumo di Cana (Roccalbegna), costituita il 12 luglio 1950;

19) Società cooperativa agricola e armenteria, con sede in Grosseto, costituita il 18 agosto 1950;

20) Società cooperativa agricola del Casone di Pitigliano, con sede in Casone, costituita il 25 gennaio 1951;

21) Società cooperativa Edilizia gruppo impiegati Ilva, con sede in Follonica, costituita il 5 giugno 1948;

22) Società cooperativa « Casa Mia », fra i dipendenti dell'I.N.P.S., con sede in Grosseto, costituita l'8 gennaio 1947.

(5427)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Maremmana »

Si notifica che il giorno 10 dicembre 1953, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 2ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Maremmana (regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, 19 febbraio 1862, n. 473, e legge 25 marzo 1950, n. 166), tutte in circolazione in Gran Bretagna.

Sarà estratta la quantità stabilita dalla relativa tabella di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1954, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(5499)

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1953, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Napoli, già conferito al notaio dott. Cesare Greco fu Ludovico con decreto Ministeriale 27 aprile 1949.

Roma, addì 2 novembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(5456)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 261

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 novembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	638 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,57

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Banca G. B. Forte, azienda individuale con sede in Imperia, da parte del Banco d'Imperia, società per azioni con sede in Imperia, e sostituzione di quest'ultima azienda nell'esercizio degli sportelli bancari dell'incorporanda in Chiusavecchia (Imperia) ed Andora (Savona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28, 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Viste le deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione del Banco d'Imperia, società per azioni con sede in Imperia, e l'istanza avanzata dal titolare della Banca G. B. Forte, azienda individuale con sede in Imperia, e filiali in Chiusavecchia (Imperia) ed Andora (Savona);

Considerata l'opportunità di autorizzare il titolare di quest'ultima a cedere le attività e le passività della propria azienda bancaria al Banco d'Imperia, società per azioni con sede in Imperia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

1. Il titolare della Banca G. B. Forte, azienda individuale con sede in Imperia e filiali in Chiusavecchia (Imperia) ed Andora (Savona) è autorizzato a cedere le attività e le passività della propria azienda bancaria al Banco d'Imperia, società per azioni con sede in Imperia, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 29 settembre 1953, registrata ad Imperia il 2 ottobre 1953 al n. 400, vol. 160.

2. Il Banco d'Imperia, società per azioni con sede in Imperia, è autorizzato a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della su menzionata Banca in Chiusavecchia (Imperia) ed Andora (Savona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(5490)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 10985-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano 16 agosto 1937, numero 3201/R/Gab., con cui al sig. Raffl Andrea fu Giuseppe, nato a Moso il 2 agosto 1889, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Raffi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 agosto 1953 dalla signora Rosa Ottl Raffi, vedova del suddetto, e dai figli Francesco, Luigi e Sigisfredo Raffi, in atto residenti a Moso;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, numero 3201/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome Raffi viene ripristinato nella forma tedesca di Raffl, nei confronti di Rosa Ottl vedova Raffi, dei di lei figli Luigi, Sigisfredo, Edoardo e Francesco Raffi nonchè nei confronti della moglie di quest'ultimo Frida Schweigl Raffi, e dei figli Ervino e Elfrida.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 ottobre 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(5371)

N. 11172/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 marzo 1935, n. 645/R/Gab., con cui al sig. Perathoner Giuseppe di Vincenzo, nato a Selva Gardena l'8 dicembre 1902, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pierantoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca, presentata in data 26 agosto 1953 dalla signora Anna Maria Vinatzer Pierantoni vedova del suddetto, e dalla figlia Elisabetta Pierantoni, in atto residenti a Selva Gardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 marzo 1935, numero 645/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome Pierantoni viene ripristinato nella forma tedesca di Perathoner, nei confronti della signora Anna Maria Vinatzer Pierantoni e della di lei figlia Elisabetta.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 ottobre 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(5368)

N. 10446/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 maggio 1935, n. 1893 R/Gab., con cui al sig. Lanz Cassiano fu Luigi, nato a Sciaves il 12 agosto 1899, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Lanzini;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 8 settembre 1953 dai signori Lanzini Geltrude, Cassiano residente a Gargazzone e Federico residente a Badgastein (Austria) figli maggiorenni del predetto;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 24 maggio 1935, n. 1893 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Lanzini Geltrude, Cassiano, Federico e della moglie di quest'ultimo Volgger Maria, viene ripristinato nella forma tedesca di Lanz.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto ai suddetti Lanz Geltrude e Cassiano a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà inoltre tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Il Consolato d'Italia a Salisburgo provvederà alla notifica del decreto al sig. Lanz Federico, domiciliato a Badgastein - Hôtel Bellevue.

Bolzano, addì 15 ottobre 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(5367)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il conferimento di cinque borse di studio per la specializzazione in patologia vegetale

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Considerata l'opportunità di conferire alcune borse di studio ai laureati in scienze agrarie o naturali o biologiche, al fine di preparare il personale tecnico specializzato nell'entomologia agraria e nella patologia vegetale;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Vista la lettera del Ministero del tesoro, in data 30 luglio 1953, n. 128686/131838;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque borse di studio per la specializzazione in patologia vegetale, da usufruire presso i dipendenti Osservatori per le malattie delle piante, nonchè presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di due anni, a decorrere dal 1° novembre 1953, e l'importo è di L. 540.000 (cinquecentoquarantamila) annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di certificato di assiduità e profitto, rilasciato dal direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso cui viene fruita.

La borsa potrà essere confermata, senza concorso, allo stesso assegnatario per un anno successivo, su proposta del direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso cui viene fruita.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o naturali o biologiche.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e sottoscritta dall'aspirante, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, Divisione AM/4 non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale, o copia notarile, di una delle lauree indicate nell'art. 3.

In via eccezionale gli aspiranti — qualora per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche o perchè recentemente laureati, non siano in grado di produrre il diploma originale o copia di esso — potranno produrre un certificato di laurea;

4) certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica;

8) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata per la firma e per l'effige, dal sindaco o da un notaio. Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

Tutti i documenti, di cui sopra, dovranno essere redatti su carta legale. Inoltre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma non occorre la legalizzazione delle firme.

I documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termine del presente articolo. Tuttavia la fotografia, di cui al precedente n. 8), dovrà essere prodotta in ogni caso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il concorrente potrà presentare, altresì, tutti i titoli e le pubblicazioni che riterrà opportuno ai fini del presente concorso, ivi compresa la copia della tesi di laurea.

Art. 5.

L'esame consisterà in una prova orale sulla patologia vegetale e sulla entomologia — con particolare riguardo alla patologia vegetale — ed avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, composta di tre membri, sarà nominata con successivo provvedimento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 9°.

La Commissione, in base ai titoli e alle prove di esame, compilerà la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione disporrà di dieci punti: non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano conseguito almeno 21/30.

Art. 7.

Le borse saranno conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Con decreto di assegnazione di ciascuna borsa sarà stabilito l'Osservatorio o l'Istituto presso il quale detta borsa dovrà essere fruita.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Art. 9.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non si presentino a frequentare l'Osservatorio o l'Istituto presso cui sono stati destinati a fruire della borsa.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscono di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a questa ultima. A tale effetto gli assegnatari, nel termine di cui al comma precedente, debbono dichiarare se usufruiscono o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, comprovare di àvervi rinunziato.

Decadono altresì dal diritto alla borsa coloro che non frequentino l'Osservatorio o l'Istituto con assiduità, diligenza e profitto, a giudizio insindacabile del direttore deill'Osservatorio o dell'Istituto presso cui fruiscono della borsa.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. Le borse cesseranno in ogni caso il 31 ottobre 1955, salvo l'applicazione del secondo comma del precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1953
Registro n. 17, *foglio n.* 396

(5480)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio: classi di concorso: I, I-bis, A I-bis, IV cl.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nella scuola media (classe I) registrato dalla Corte dei conti addì 26 giugno 1953, registro n. 27 foglio n. 99;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dell'istituto magistrale e del liceo scientifico (classe I-*bis*) registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1953, registro n. 28, foglio n. 355;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie letterarie nelle classi di collegamento degli istituti tecnici (classe A I-*bis*) registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1953, registro n. 30, foglio n. 271;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino e storia negli Istituti di istruzione classica (classe IV cl.) registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1953, registro n. 30, foglio n. 269;

Riesaminata la documentazione dell'insegnante Bonfadini Andrea di Giovanni concorrente a posto di r.s.t. per l'insegnamento delle materie letterarie di cui alle classi di concorso I, I-*bis*, A I-*bis*, IV cl. dalla quale risulta che l'insegnante stesso ha documentato nei modi e nei termini prescritti dal bando di concorso 15 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1949, n. 165, la qualifica di invalido di guerra;

Ritenuto che per mero errore è stata omessa, accanto al nominativo del suddetto insegnante la qualifica di invalido di guerra, nelle graduatorie delle classi di concorso I, I-*bis*, A I-*bis*, IV cl.;

Decreta:

Articolo unico.

Le graduatorie dei concorsi a posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie letterarie di cui alle classi I, I-*bis*, A I-*bis*, IV cl., vengono modificate nel senso che accanto al nominativo dell'insegnante Bonfadini Andrea recante il posto 4415 con punti 83,375 per la graduatoria della classe I, il posto 3795 con punti 77,75 per la graduatoria della classe I-*bis*, il posto 2743 con punti 79,875 per la graduatoria della classe A I-*bis*, ed il posto 2368 con punti 82,375 per la graduatoria della classe IV cl., deve essere apposta la dicitura « invalido di guerra ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1953
Registro n. 42 *Pubblica istruzione, foglio n.* 193

(5420)

Variante alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio: classi di concorso: V bis e V.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale venivano approvate le graduatorie del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della filosofia e storia e pedagogia negli Istituti di istruzione secondaria (classi V e V-*bis*) registrato dalla Corte dei conti addì 23 aprile 1953, registro n. 18, foglio n. 178 (classe V); 2 maggio 1953, registro n. 18, foglio n. 354 (classe V-*bis*);

Riesaminata la documentazione dell'insegnante Vaccari Andrea fu Alfredo concorrente a posti di r.s.t. per l'insegnamento della filosofia, storia e pedagogia negli Istituti d'istruzione secondaria di cui alle classi V e V-*bis*, dalla quale risulta che l'insegnante stesso ha documentato nei modi e nei termini prescritti dal bando di concorso 15 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1949, n. 165, la qualifica di invalido di guerra;

Ritenuto che per mero errore è stata omessa, accanto al nominativo del suddetto insegnante la qualifica di invalido di guerra nelle graduatorie delle classi di concorso V e V-*bis*;

Decreta

Articolo unico.

Le graduatorie dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della filosofia, storia e padagogia negli Istituti di istruzione secondaria (classi V e V-*bis*) vengono modificate nel senso che accanto al nominativo dell'insegnante Vaccari Andrea recante il posto 403 con punti 116,204 per la graduatoria della classe V e il posto 345 con punti 107,204 per la graduatoria della classe V-*bis*, deve essere apposta la dicitura « invalido di guerra ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1953
Registro n. 42 *Pubblica istruzione, foglio n.* 195

(5421)

Variante alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio: classi di concorso Avviamento XII, Avviamento III e IV.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'economia domestica nella scuola media (classe IV) registrato dalla Corte dei conti addì 15 ottobre 1952, registro n. 41, foglio n. 395;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'economia domestica nelle scuole di avviamento professionale (classe Avv. III) registrato dalla Corte dei conti addì 15 ottobre 1952, registro n. 41, foglio n. 391;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti

di r.s.t. per l'insegnamento dei lavori femminili nei corsi di avviamento professionale (classe Avv. XII) registrato dalla Corte dei conti addì 15 ottobre 1952, registro n. 42, foglio n. 17;

Riesaminata la documentazione dell'insegnante Mascioli Maria fu Paolo concorrente a posti di r.s.t. per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili nella scuola media e nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale di cui alle classi IV, Avv. III e Avv. XII, dalla quale risulta che l'insegnante stessa ha documentato nei modi e nei termini prescritti dal bando di concorso 15 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1949, n. 165, la qualifica di invalida civile di guerra;

Ritenuto che per mero errore è stata omessa accanto al nominativo della suddetta insegnante la qualifica di invalida civile di guerra nelle graduatorie delle classi di concorso IV, Avv. III e Avv. XII;

Decreta:

Articolo unico.

Le graduatorie dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili nella scuola media e nelle scuole e corsi di avviamento professionale (classe IV, Avv. III e Avv. XII) vengono modificate nel senso che accanto al nominativo dell'insegnante Mascioli Maria fu Paolo recante il posto 1280 con punti 43,50 per la classe IV; il posto 1315 con punti 43,50 per la classe Avv. III; il posto 693 con punti 43,50 per la classe Avv. XII, deve essere apposta la dicitura « invalida civile di guerra ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1953
Registro n. 42 *Pubblica istruzione, foglio n.* 196

(5422)

Graduatorie dei concorsi a posti nei ruoli transitori - Comunicato

Con decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 30 giugno 1953, registrato dalla Corte dei conti addì 1° ottobre 1953, registro n. 39, foglio n. 382, il sig. Di Francesco Ulisse fu Michelangelo è stato depennato dalla graduatoria relativa al concorso a posti n. 25 di ruolo speciale transitorio per istruttore pratico nei corsi di avviamento professionale a tipo agrario.

(5481)

Graduatorie di merito di concorsi a posti nei ruoli transitori - (Rettifiche)

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinquecentottantatre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nei licei scientifici (classe di collegamento) e negli istituti magistrali (classe di collegamento) (classe di concorso I-*bis*), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 17 settembre 1953, a pag. 4, n. 338 di graduatoria, in luogo di « Minervini Marco Ignazio di Giuseppe » leggasi: « Minervini Marco Ignazio di Vincenzo ».

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinquantasei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del canto corale nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe di concorso XII-*bis*), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1953, a pag. 29, n. 67 di graduatoria, in luogo di « Basile Iole in Contino fu Gaspare » leggasi: « Basile Iole in Contino fu Pasquale ».

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quattordici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno e storia dell'arte nelle scuole di magistero professionale per la donna, (classe di concorso M III), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1953, a pag. 994, n. 11 di graduatoria, in luogo di « Fioroli Della Lana Antonietta Bianca fu Francesco » leggasi: « Fioroli Della Lena Antonietta Bianca fu Francesco ».

(5531)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1953, registro n. 3, foglio n. 237, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1953, registro n. 8, foglio n. 130, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice, ed in particolare il verbale n. 14, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per esami e per titoli a sei posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali:

1. Bosi Archimede;
2. Gentile Luigi;
3. Daini Ugo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1953

Il Ministro: CODACCI PISANELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1953
Registro n. 13, *foglio n.* 233

(5502)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso per esami ad ottantaquattro posti di disegnatore aggiunto in prova del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 novembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 8 maggio 1924, n. 823 e 3 gennaio 1926, n. 48, che recano norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1950, al registro n. 24, foglio

n. 233, con il quale è stato indetto il concorso per esami a ottantaquattro posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*) del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1952, n. 38887, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1952, al registro n. 29, foglio n. 68, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Vista la relazione della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori al concorso per esami a ottantaquattro posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) del Genio civile bandito con il decreto Ministeriale 5 giugno 1950 di cui alle premesse.

1. Graziani Angelo, ex combattente . punti 16,67
2. Serafini Francesco . » 16,57
3. Falleroni Alfonso . » 15,33
4. Lilliu Osvaldo . . » 15,03
5. Lanzara Benito, celibe, nato 16 giugno 1927 » 15,00
6. Marzi Sergio, celibe, nato il 2 aprile 1930 » 15,00
7. Maiorella Donato » 14,93
8. Tosi Guido, ex combattente » 14,83
9. Perrella Antonio » 14,72
10. Centro Alessandro . » 14,50
11. Grisorio Vincenzo . » 14,47
12. Contessa Federico » 14,20
13. De Lucia Vincenzo . » 14,17
14. Petrozzi Lelio » 14,13
15. Pizzino Aldo . » 14,00
16. Sediari Marcello . » 13,92
17. Evangelisti Ferruccio, celibe, nato il 1° gennaio 1928 » 13,83
18. Niola Vincenzo, celibe, nato il 26 marzo 1931 . » 13,83
19. Trivelli Walter . . » 13,75
20. Ambrosini Luca, ex combattente . » 13,70
21. Arcara Lenadro . » 13,70
22. Marrapese Franco, celibe, nato il 13 settembre 1928 » 13,60
23. Tanzilli Sergio, celibe, nato il 3 luglio 1930 » 13,60
24. Barberini Erminio, coniugato con due figli » 13,50
25. Bruschetta Antonino, celibe » 13,50
26. Volpi Mario, celibe, nato il 10 febbraio 1930 » 13,25
27. Petrini Franco, celibe, nato il 21 novembre 1930 » 13,25
28. Angione Antonio, deportato civile, celibe, nato il 23 agosto 1914 » 13,00
29. Simeone Cosimo, ex combattente, celibe, nato il 27 gennaio 1924 . » 13,00
30. Rubera Giuseppe, celibe, nato il 31 marzo 1923 » 13,00
31. Sorrento Giuseppe, celibe, nato l'11 febbraio 1926 » 13,00
32. Vitale Ezio, celibe, nato il 12 dicembre 1927 » 13,00
33. Sacco Giovammaria, celibe, nato il 19 settembre 1930 . . » 13,00

Roma, addì 18 settembre 1953

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1953
Registro n. 36, *foglio n.* 127. — IZZI

(5500)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Paternò (Catania).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 febbraio 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Paternò (Catania);

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Paternò (Catania), nell'ordine appresso indicato:

1. Macaluso dott. Bartolomeo punti 91,83 su 132
2. La Bianca dott. Cosimo » 85,83 »
3. Quarato rag. Matteo » 85,33 »
4. Federico Giuseppe » 83,74 »
5. Veneroso dott. Giuseppe » 81,95 »
6. De Lisi dott. Leonardo » 81,02 »
7. Cappello dott. Agostino » 80,08 »
8. Ferro dott. Girolamo » 78,72 »
9. La Cola dott. Emilio . » 78,71 »
10. Balduzzi dott. Luigi » 78,52 »
11. Sgro dott. Pietro . » 78,40 »
12. Quattrocchi dott. Ignazio » 78,06 »
13. De Palo dott. Vittorio » 77,64 »
14. Succi Cimentini dott. Flobert » 77,58 »
15. Rianò dott. Enrico » 77,27 »
16. Di Simine dott. Eugenio » 76,73 »
17. Arnone Vincenzo » 76,50 »
18. Gaetani rag. Dante » 76,46 »
19. Gaetti dott. Giuseppe » 76,25 »
20. Milioni Arturo . » 75,50 »
21. Campanelli dott. Giovanni » 75,16 »
22. Manzini dott. Dario . » 74,81 »
23. Urbano dott. Alberto . . . » 74,25 »
24. Colonna Giovanni » 74 — »
25. Di Palma dott. Leucio » 73,93 »
26. De Cesaris dott. Enrico » 72,50 »
27. Paraldi dott. Dario » 71,74 »
28. Quadri dott. Luigi » 71,35 »
29. Iozzi Giovanni » 70,33 »
30. Di Pilla dott. Giovannangelo » 70,05 »
31. Ciccotta Luigi » 68,60 »
32. Spezia rag. Roberto » 68,50 »
33. Di Santo dott. Angelo » 66,50 »
34. Augello dott. Fedele » 66 — »
35. Palumbo dott. Gaetano » 65,41 »
36. Ciccia Antonino » 64,24 »
37. De Petris Paolo » 63,50 »
38. Lucchese Cosimo . » 63,22 »
39. Salvo Antonino . . » 63 — »
40. Cataudella Andrea » 62,76 »
41. Zito dott. Francesco » 62,70 »
42. Poli dott. Carmelo . » 61,77 »
43. Lo Faro dott. Pasquale » 59,61 »
44. Sossi rag. Pasquale » 58,16 »
45. Sardella dott. Pasquale » 57,23 »
46. Grossi dott. Artemio » 56,95 »
47. Galli dott. Pietro » 50,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: BISORI

(5458)

PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 2229/III-S in data 18 marzo 1953, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso stesso;

Visti gli articoli 14 e 20 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per i quali non possono essere dichiarati idonei i candidati che non abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei medici chirurghi partecipanti al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1952 bandito con decreto prefettizio n. 2229/III-S in data 18 marzo 1953, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice d'esami.

A fianco di ogni nominativo viene indicata la somma del punteggio totale dei titoli e del punteggio delle prove pratiche assegnata complessivamente dalla Commissione giudicatrice ai candidati:

Punteggio		esami su 50		titoli su 50		Totale su 100
1. Dalle Mule Marzio di Antonio	punti	49,00	+	7,01	=	56,01
2. Poggi Carlo di Enrico	»	50,00	+	1,37	=	51,37
3. Zanella Arduino di Tiziano	»	50,00	+	1,22	=	51,22
4. D'Antona Gianpaolo fu Ferruccio	»	47,50	+	1,28	=	48,78
5. Sernaglia Giancarlo fu Primo	»	46,00	+	2,57	=	48,57
6. Biasio Lorenzo fu Giovanni	»	45,00	+	3,47	=	48,47
7. Villani Vittorio fu Francesco	»	47,50	+	0,60	=	48,10
8. Tollardo Donato di Antonio	»	45.00	+	2,86	=	47,86
9. Beltrami Angelo di Giovanni	»	47,50	+	0,27	=	47,77
10. Zanella Michelangelo fu Pio	»	47,00	+	0,28	=	47,28
11. Gatti Gregorio fu Agostino	»	46,00	+	0,60	=	46,60
12. Dissegna Umberto fu Amedeo	»	40,00	+	0,44	=	40,44

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 16 ottobre 1953.

p. *Il prefetto*: ZAMPAGLIONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 2229/III-S in data 18 marzo 1953, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto di Belluno (3° reparto) e Livinallongo del Col di Lana vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso;

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Dalle Mule Marzio di Antonio è dichiarato vincitore della condotta medica di Belluno (3° reparto) ed il dottor Poggi Carlo di Enrico è dichiarato vincitore della condotta medica di Livinallongo del Col di Lana.

I suddetti medici vengono designati alle Amministrazioni comunali per la nomina a medici condotti titolari con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 16 ottobre 1953.

p. *Il prefetto*: ZAMPAGLIONE

(5503)

PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 2229 Div. 3ª San. in data 18 marzo 1953, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti di titolare nella provincia di Belluno al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso;

Visti gli articoli 14 e 20 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per i quali non possono essere dichiarate idonee le candidate che non abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova orale;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 2229-3ª San. in data 18 marzo 1953, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice d'esami.

A fianco di ogni nominativo viene indicata la somma del punteggio totale dei titoli e del punteggio della prova orale assegnata complessivamente dalla Commissione giudicatrice alle candidate:

Punteggio		titoli su 50		esami su 50		Totale su 100
1. Turri Maria fu Virgilio in De Liberali	punti	9,41	+	45,00	=	54,41
2. Giacomini Oliva fu Fortunato ved. Vanin	»	13,80	+	40,00	=	53,80
3. Apollonia Ginevra fu Emanuele in De Polo	»	9,72	+	44,00	=	53,72
4. Roccardi Plinia di Angelo	»	2,69	+	50,00	=	52,69
5. De Martin Strento Giacomina fu Bortolo	»	2,38	+	50,00	=	52,38
6. Zanivan Silvia fu Angelo	»	1,13	+	50,00	=	51,13
7. Di Caro Calogera di Domenico	»	1,10	+	50,00	=	51,10
8. Casanova Municchia Eugenia fu Italico	»	6,63	+	44,30	=	50,93
9. Pradetto Roman Anita fu Gianfiore	»	5,69	+	45,00	=	50,69
10. Zenarola Giulia di Pio	»	0,64	+	50,00	=	50,64
11. Salvador Ermenegilda di Angelo	»	6,44	+	44,00	=	50,44
12. Selle Ida fu Crispino	»	9,35	+	41,00	=	50,35
13. Battorti Pierina fu Celeste	»	3,66	+	46,00	=	49,66
14. Bertolo Flora fu Pio	»	4,02	+	45,00	=	49,02
15. Zucchetto Maria fu Gaspare	»	0,00	+	49,00	=	49,00
16. Bellis Sabina fu Sabbe	»	1,47	+	47,00	=	48,47
17. De Mas Lucia fu Luigi	»	2,08	+	46,00	=	48,08
18. Battistini Eleonora di Emilio, ostetrica provinciale	»	8,03	+	40,00	=	48,03
19. Vanin Dolores fu Umberto	»	1,91	+	46,00	=	47,91
20. Castellani Armida di Guido	»	7,73	+	40,00	=	47,73
21. Zampieri Maria fu Domenico ved Cuzari, vedova di caduto in guerra	»	5,07	+	42,50	=	47,57
22. Ganz Domenica di Silvio in Dall'Andrea	»	6,57	+	41,00	=	47,57
23. Zubco Nadia di Emiliano in Molon	»	2,87	+	44,00	=	46,87
24. Dalla Riva Ines di Giuseppe in Bonaldo	»	1,98	+	44,00	=	45,98
25. Comina Caterina di Erminio	»	4,95	+	41,00	=	45,95
26. Beltrame Edvige di Vittorio	»	0,66	+	45,00	=	45,66
27. De Zorzi Doretta di Giorgio	»	0,61	+	45,00	=	45,61
28. Marcati Elisa di Adolfo	»	1,25	+	44,00	=	45,25
29. Sartori Tea di Nello	»	0,00	+	45,00	=	45,00
30. Sartori Giuseppina di Emilio	»	2,24	+	42,50	=	44,74
31. Dall'Andrea Lidia di Fiore	»	2,06	+	42,50	=	44,56
32. Perisinotto Augusta di Antonio	»	2,44	+	41,00	=	43,44
33. De Rossi Meris di Giuseppe	»	2,34	+	41,00	=	43,34

Punteggio		titoli su 50		esami su 50		Totale su 100
34. Castaldi Rosetta ved. Doff Sotta	»	0,46	+	42,50	=	42,96
35. Valente Domenica di Domenico	»	3,60	+	39,00	=	42,60
36. Simighini Irma di Oreste	»	0,00	+	42,50	=	42,50
37. Salomon Carolina fu Carlo	»	2,12	+	40,00	=	42,12
38. Ongaro Bianca di Guglielmo	»	2,77	+	39,00	=	41,77
39. Michelin Maria fu Antonio in Francescon	»	6,74	+	35,00	=	41,74
40. Savio Caterina fu Angelo	»	2,72	+	39,00	=	41,72
41. Verri Pierina fu Carlo	»	0,19	+	41,00	=	41,19
42. Corbani Barbara fu Massimo	»	1,11	+	40,00	=	41,11
43. Jobb Rosalia Angelina di Antonia	»	0,00	+	41,00	=	41,00
44. Miana Rina fu Giovanni	»	5,94	+	35,00	=	40,94
45. Zambelli Gnocco Jolanda di Giovanni	»	0,91	+	40,00	=	40,91
46. Cervo Elsa di Giovanni in Polazzon	»	0,80	+	40,00	=	40,80
47. De Favero Maria di Mario	»	0,51	+	40,00	=	40,51
48. Casonetto Maria Teresa di Carlo	»	0,45	+	40,00	=	40,45
49. Rubini Nirvana Maria di Amedeo	»	0,42	+	40,00	=	40,42
50. Molin Pradel Teresa di Bortolo	»	2,61	+	37,50	=	40,11
51. Gnechi Caterina di Giovanni	»	0,86	+	39,00	=	39,86
52. Zanchetta Alma fu Giuseppe	»	1,97	+	37,50	=	39,47
53. Cecchini Lidovina di Giuseppe	»	1,80	+	37,50	=	39,30
54. Fregola Carla di Giovanni	»	0,00	+	39,00	=	39,00
55. Mina Plaito Elena di Francesco in Festini	»	3,75	+	35,00	=	38,75
56. Serafini Nazzarena di Enrico	»	1,15	+	37,50	=	38,65
57. Bramezza Nella di Nicolò	»	0,96	+	37,50	=	38,46
58. Tessari Antoniacomi Valentina fu Bortolo	»	2,90	+	35,00	=	37,90
59. Spagnoli Rosa di Angelo	»	0,30	+	37,50	=	37,80
60. Branzoli Gregnolini Ines	»	1,77	+	35,00	=	36,77

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 28 ottobre 1953

Il prefetto: MASCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 2229 Div. 3ª San. in data 18 marzo 1953, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti di titolare nella provincia di Belluno al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso;

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva la graduatoria delle partecipanti al concorso dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato dalle candidate comprese nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Turri Maria fu Virgilio in De Liberali, residente a Perarolo: Alano di Piave;

2) Giacomin Oliva fu Fortunato ved. Vanin, residente a Quero: Lentiai;

3) Apollonia Ginevra fu Emanuele in De Polo, residente a Castellavazzo: Ospitale Cadore;

4) Roccardi Plinia di Angelo, residente a Belluno, Ospedale civile: San Nicolò di Comelico;

5) De Martin Strento Giacomina fu Bortolo, residente a Brez (Trento): Alleghe;

6) Zanivan Silvia fu Angelo, residente a Lamon: Lamon;

7) Di Carlo Calogera di Domenico, residente a Partanna (Trapani): San Pietro Cadore (Costalta).

Le suddette candidate vengono designate alle Amministrazioni comunali per la nomina ad ostetriche condotte titolari con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 28 ottobre 1953

Il prefetto: MASCOLO

(5504)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto i precedenti decreti n. 20455 Div. 3/1 del 31 luglio 1953 e n. 26216 Div. 3/1 del 9 ottobre 1953, concernente la dichiarazione delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1951;

Visto la rinunzia dell'ostetrica Ruggiero Chiarina alla nomina presso la condotta del comune di Arpaia;

Visto che l'ostetrica Cosettini Margherita, vincitrice della condotta di Arpaise, interpellata, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935 ha dichiarato di accettare la nomina alla condotta di Arpaia indicata nell'ordine delle preferenze prima della condotta di Arpaise;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica dei decreti prefettizi n. 20455 Div. 3/1 del 31 luglio 1953 e n. 26216 Div. 3/1 del 9 ottobre 1953, l'ostetrica Cosettini Margherita è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Arpaia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Benevento, addì 31 ottobre 1953

Il Prefetto

(5423)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.